



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE TECNICO

***Disciplinare per l'istituzione, gestione e
aggiornamento dell'elenco telematico
del Collegio consultivo tecnico (CCT)
del Consiglio regionale della Calabria***

**Obiettivo settoriale n. 1 del Piano della Performance del Consiglio regionale della Calabria
anno 2025**

Indice

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
1. Premessa	4
2. Riferimenti normativi	5
3. Ambito di applicazione	5
TITOLO II – ELENCO TELEMATICO	6
4. Costituzione e struttura dell’Elenco	6
5. Soggetti ammessi	7
6. Modalità di iscrizione.....	7
7. Procedura per l'iscrizione all'elenco telematico	7
8. Valutazione ed esito della domanda di iscrizione	8
9. Durata dell'iscrizione, modifiche e aggiornamenti dell’Elenco	9
10. Verifiche e controlli	9
11. Decadenza, sospensione, cancellazione ed esclusione dall'elenco	10
12. Aggiornamento, segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione.....	10
TITOLO III – COSTITUZIONE, REQUISITI E DURATA DEL CCT	11
13. Modalità e termine di costituzione.....	11
14. Scelta e nomina dei componenti e del presidente.....	11
15. Requisiti generali e di compatibilità	13
16. Requisiti professionali del presidente e dei componenti	14
17. Cause di incompatibilità dei membri e del presidente	15
18. Scioglimento del CCT e dimissioni dei componenti.....	16
19. Compenso e modalità di liquidazione	17
TITOLO IV – INSEDIAMENTO E FUNZIONI DEL CCT	18
20. Insediamento	18
21. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento	19
22. Riunioni, sopralluoghi, audizioni e contraddittorio	19
23. Segreteria tecnico amministrativa.....	20
TITOLO V – DECISIONI DEL CCT - PARERI E DETERMINAZIONI	20
24. Decisioni del CCT	20
25. Inosservanza delle decisioni.....	21
26. Pareri e determinazioni obbligatorie.....	21
27. Pareri e Determinazioni facoltative	23
28. Valutazione e osservanza della determinazione del CCT.....	23

29.	Ritardi nelle determinazioni del CCT	23
TITOLO VI – OSSERVATORIO		24
30.	Osservatorio permanente	24
31.	Trasmissione dei dati all'Osservatorio.....	24
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI		24
32.	Trattamento dei dati personali	24
33.	Disposizioni finali.....	25

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Premessa

1. Il presente disciplinare, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione, persegue i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità delle varie fasi di affidamento degli incarichi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
2. Il presente disciplinare ha l'obiettivo di regolamentare:
 - l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'Elenco telematico dei soggetti qualificati ad essere nominati quali componenti del Collegio consultivo tecnico (di seguito "CCT") del Consiglio regionale della Calabria, previsto dall'art. 215, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e dalle altre norme in materia;
 - i requisiti, le modalità, i criteri di scelta, la nomina e il funzionamento del CCT ai sensi e per gli effetti degli articoli dal 215 al 219 del d.lgs. 36/2023, dell'Allegato V.2 al medesimo decreto e delle Linee Guida vigenti.
3. L'Elenco telematico permette di individuare, in piena trasparenza, esperti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, da nominare quali componenti del CCT.
4. Il CCT ha lo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida soluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ovvero per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto.
5. La costituzione del CCT:
 - è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea;
 - è facoltativa:
 - per lavori di importi inferiori alla soglia di rilevanza europea;
 - per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

2. Riferimenti normativi

6. Le attività del presente disciplinare sono regolate da:

- Codice civile;
- Codice di procedura civile;
- Codice penale;
- L. 241/1990;
- D.lgs. n. 165/2001;
- Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e D.lgs. 196/2003;
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni), per le parti ancora in vigore;
- Decreto del MIMS n. 12 del 17 gennaio 2022, "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico" (da applicare nelle more dell'adozione delle nuove Linee Guida, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'allegato V.2 al d.lgs. 36/2023, solo relativamente alla determinazione dei compensi);
- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici".

7. Al verificarsi dell'effetto abrogativo di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo capoverso, dell'allegato V.2 al d.lgs. 36/2023, ogni riferimento del presente documento al D.M. 12/2022 del 17 gennaio 2022 si intenderà automaticamente sostituito dalle linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che formerà parte integrante del presente.

3. Ambito di applicazione

1. Il ricorso alla costituzione del CCT riguarda le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche bandite dal Consiglio regionale della Calabria (di seguito "Amministrazione"), in qualità di stazione appaltante, nei casi in cui è obbligatoria la costituzione del CCT, ai sensi dell'articolo 215, comma 1, d.lgs. 36/2023.
2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è obbligatoria ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. Rientrano in questa casistica anche i contratti stipulati

attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.

3. In caso di appalto distinto in lotti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti il cui importo è pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.
4. Facoltativamente è possibile ricorrere alla costituzione del CCT per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT.
5. È, altresì, possibile ricorrere, ai sensi dell'articolo 218 del d.lgs. 36/2023, alla costituzione del CCT per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

TITOLO II – ELENCO TELEMATICO

4. Costituzione e struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'Amministrazione di realizzare un elenco dei soggetti da cui possono essere scelti i componenti del CCT da nominare secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. L'avviso di costituzione dell'Elenco è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sulla piattaforma telematica utilizzata da questa Amministrazione.
3. L'Elenco è strutturato in 4 Sezioni:
 - a) Ingegneri;
 - b) Architetti;
 - c) Giuristi;
 - d) Economisti.
4. L'iscrizione viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti nella domanda di iscrizione.

5. Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco del CCT i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 del presente disciplinare e con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

6. Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione all'Elenco da parte dei soggetti interessati è consentita senza limitazioni temporali e secondo la procedura di cui all'articolo 7.
2. I soggetti possono richiedere l'iscrizione, in base al proprio profilo professionale e alle sezioni di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti sono verificate nel merito da questa Amministrazione prima della nomina per lo specifico incarico a componente del CCT.
4. I soggetti interessati attestano il possesso dei requisiti, le iscrizioni a Camera di Commercio, Ordini/Albi professionali, il possesso di certificazioni e abilitazioni, mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000.
5. La mancata dimostrazione o attestazione del possesso dei requisiti, l'accertamento del loro mancato possesso, o la loro perdita sopravvenuta, comportano il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall'Elenco in qualunque momento.
6. Gli iscritti all'elenco dei CCT sono tenuti a informare tempestivamente l'Amministrazione delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità di cui all'articolo 13.

7. Procedura per l'iscrizione all'elenco telematico

1. I professionisti, in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, potranno presentare in qualsiasi momento domanda di iscrizione, configurandosi l'Elenco come aperto.
2. Per poter accedere alle funzionalità della piattaforma telematica utilizzata da questa Amministrazione, i soggetti interessati devono essere registrati sulla stessa.

3. Effettuata la registrazione, tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti, possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco telematico, accedendo con le credenziali ottenute in fase di registrazione e inserendo in piattaforma i seguenti documenti sottoscritti con firma digitale:
 - a) domanda di iscrizione all'elenco telematico per come predisposta dall'Amministrazione;
 - b) *curriculum vitae* in formato europeo.
4. Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione pervenute in modalità diverse.
5. L'elenco sarà visionabile nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti – Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni" e sulla piattaforma utilizzata.

8. Valutazione ed esito della domanda di iscrizione

1. A seguito della presentazione della documentazione, l'Amministrazione effettua la verifica della regolarità, della completezza e della conformità a quanto richiesto nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute e salvo richieste di integrazioni e/o chiarimenti.
2. Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, al professionista sarà richiesto di integrare entro un termine di sette (7) giorni dalla richiesta, salvo diversa indicazione, le informazioni rese, indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto dovrà provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda.
3. In caso di esito positivo si procederà all'inserimento dei candidati nell'Elenco ai fini dell'eventuale nomina a componenti del CTT.
4. Qualora non fosse possibile reperire tra il proprio personale dipendente e tra gli iscritti all'Elenco telematico, le professionalità e le competenze richieste in relazione alla specificità e/o complessità dell'oggetto dell'appalto, l'Amministrazione si riserva di ricorrere all'esterno.
5. La pubblicazione degli iscritti all'Elenco telematico sul sito dell'Amministrazione e sulla piattaforma ha valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà data, invece, comunicazione della non iscrizione a mezzo PEC a ciascun candidato, contenente le motivazioni di non accoglimento.
6. Gli Elenchi formati per ciascuna Sezione non costituiscono graduatorie, né attribuiscono punteggi o altre classificazioni di merito e non comportano l'affidamento di alcun contratto, non implicano

diritti o aspettative di sorta a favore del professionista né costituiscono titolo per pretendere essere nominati quali componenti di CCT.

7. L'Amministrazione, pertanto, non è in alcun modo vincolata nei confronti dei professionisti iscritti.

9. Durata dell'iscrizione, modifiche e aggiornamenti dell'Elenco

1. La durata dell'iscrizione è indeterminata, fatte salve le modifiche/aggiornamenti annuali o il venir meno del mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni di cui ai successivi commi.
2. L'Elenco:
 - a) è sempre aperto e non è soggetto a scadenza, salva diversa determinazione adottata con provvedimento dell'Amministrazione.
 - b) viene adeguato alla normativa o modificato con le medesime procedure e formalità adottate per la costituzione dello stesso;
 - c) viene aggiornato con periodicità annuale decorrente dalla scadenza prevista per la sua costituzione. L'Amministrazione si riserva di far luogo ad aggiornamenti con cadenza inferiore all'anno, in caso di necessità, dandone opportuno avviso;
 - d) è approvato con cadenza annuale con Determinazione del dirigente del Settore Tecnico.
 - e) viene integrato sulla base delle domande di iscrizione pervenute successivamente alla prima scadenza e a seguito della presentazione di atti integrativi delle domande, al maturare di eventuali significative esperienze professionali o al possesso di ulteriori titoli. L'inserimento delle nuove domande di iscrizione non comporta la pubblicazione di un avviso o comunicazione agli interessati.

10. Verifiche e controlli

1. Al momento dell'individuazione dei soggetti da nominare e prima del conferimento dell'incarico, l'Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e, qualora se ne ravvisi la necessità, chiede l'invio di ulteriori attestazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 15 e 16 e l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 17.
2. L'Amministrazione provvede, previa comunicazione al soggetto interessato, alla cancellazione dall'Elenco dei professionisti che abbiano perduto i requisiti richiesti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

11. Decadenza, sospensione, cancellazione ed esclusione dall'elenco

1. Il professionista decade automaticamente dall'Elenco, con conseguente cancellazione, in caso di:
 - a) carenza di uno o più requisiti di iscrizione all'Elenco;
 - b) accertamento da parte dell'Amministrazione di difformità tra quanto dichiarato e quanto diversamente verificato;
 - c) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità.
2. Nei casi di cui al comma 1 lett. a) e c) l'interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione, con le modalità previste dal presente disciplinare qualora, rispettivamente, vi sia una riacquisizione dei requisiti ovvero cessazione di situazioni di incompatibilità. Nei casi di cui al comma 1 lett. b), l'interessato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta cancellazione.
3. L'Amministrazione procede alla cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei professionisti in caso di:
 - a) falsità di una o più dichiarazioni del soggetto richiedente;
 - b) carenza o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - c) rinuncia per due volte ad un incarico conferito nel corso dell'anno;
 - d) accertata grave negligenza, malafede, grave errore o inadempienza nello svolgimento di un incarico affidato;
 - e) richiesta di cancellazione dall'Elenco da parte del professionista.
4. La decadenza, la sospensione, la cancellazione e l'esclusione dall'Elenco avvengono a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Amministrazione nei confronti del professionista ed è instaurata mediante comunicazione di avvio del procedimento.
5. Eventuali controdeduzioni del professionista dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente in merito alla decadenza, sospensione, cancellazione ed esclusione.
6. L'iscrizione all'Elenco sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.

12. Aggiornamento, segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

1. I soggetti iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000.
2. L'Elenco è aggiornato sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai professionisti, secondo le tempistiche stabilite all'articolo 9.

3. Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, al professionista sarà richiesta apposita integrazione ai sensi dell'articolo 8 comma 2.
4. La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati è a carico dei soggetti iscritti.
5. Tutte le comunicazioni nonché eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni devono pervenire tramite la piattaforma telematica. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

TITOLO III – COSTITUZIONE, REQUISITI E DURATA DEL CCT

13. Modalità e termine di costituzione

1. Ciascuna parte può chiedere la costituzione di un CCT.
2. L' Amministrazione, tramite il Responsabile Unico di Progetto, può costituire un CCT facoltativo.
3. Il CCT deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.
4. Relativamente all'obbligo di costituzione del CCT e alle eventuali condizioni di inadempienza al predetto obbligo, si fa riferimento all'articolo 3, comma 1, dell'Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023;
5. Per i lavori in corso di esecuzione di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, in caso di varianti contrattuali che comportino il superamento della suddetta soglia, il CCT può essere costituito prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.

14. Scelta e nomina dei componenti e del presidente

1. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea il CCT è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
2. I componenti del CCT sono scelti dall'Amministrazione e dall'operatore economico aggiudicatario, anche di comune accordo. Le parti possono concordare che ciascuna di esse

nomini uno o due componenti, individuati tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il presidente del CCT è designato dai componenti lo stesso, entro dieci (10) giorni dalla propria costituzione, scelto tra i componenti nominati dalle parti, i quali comunicano al RUP e all'Operatore economico aggiudicatario il soggetto individuato.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, in caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente, la designazione è effettuata entro i successivi 5 cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le opere di interesse nazionale o dalla regione Calabria per le opere di suo interesse.
5. Relativamente ai contratti nei quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili partecipa al finanziamento della spesa, lo stesso nomina un componente del CCT con le modalità suindicate.
6. La scelta da parte dell'Amministrazione dei soggetti da incaricare avviene nei limiti della propria discrezionalità tecnica e nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento e di non discriminazione.
7. L'Amministrazione sceglie i propri componenti tra i suoi dipendenti o attingendo all'Elenco telematico, tenendo conto della tipologia, caratteristiche specifiche e valore dell'opera, delle caratteristiche dell'appalto, delle esperienze e/o attività pregresse maturate nel settore dell'attività di riferimento, risultanti dai *curricula*. Nel caso in cui l'Amministrazione non ritenesse adeguate, in considerazione della peculiarità dell'intervento e dei profili professionali richiesti per il caso di specie, le candidature presenti nell'Elenco, si riserva la facoltà, previa adeguata motivazione, di individuare altri professionisti non iscritti al presente Elenco, in possesso dei requisiti richiesti e in relazione al profilo professionale.
8. Anche l'operatore economico potrà fare riferimento ai professionisti inseriti nell'Elenco telematico dell'Amministrazione per la nomina dei propri componenti di parte.
9. Resta fermo che ogni componente del Collegio non può ricoprire contemporaneamente più di cinque incarichi e non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.
10. Ai fini del conferimento dell'incarico, i soggetti individuati dovranno trasmettere, previa richiesta del RUP della procedura, le seguenti dichiarazioni:
 - a) dichiarazione di assenza di ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 36/2023;

- b) dichiarazione di possesso dei requisiti generali e assenza di cause di incompatibilità, di cui agli articoli 15 e 17;
 - c) ogni altra documentazione richiesta dall'Amministrazione.
11. Nel caso di costituzione facoltativa del CCT di cui all'articolo 3, comma 5, l'Amministrazione, mediante il responsabile unico del progetto, può costituire un CCT formato da tre componenti. In tale caso due componenti sono nominati dall'Amministrazione e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalla regione Calabria per le opere di interesse locale.
12. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dall'Amministrazione con uno di nomina da parte dell'operatore economico, le funzioni di componente del CCT nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del CCT c.d. obbligatorio di cui all'articolo 3, comma 1.
13. La nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni all'Amministrazione, non richiede lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica. La stessa avverrà con provvedimento motivato dell'Amministrazione.

15. Requisiti generali e di compatibilità

1. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, sono richiesti i seguenti requisiti minimi di ammissione:
- a) essere in regola rispetto agli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del d.P.R. 137/2012, qualora soggetto a tali obblighi;
 - b) essere in regola rispetto agli obblighi previdenziali;
 - c) essere in regola rispetto agli obblighi relativi a imposte e tasse;
 - d) essere in possesso della polizza assicurativa professionale in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di iscrizione (solo per i liberi professionisti);
 - e) possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - f) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza;
 - g) non essere destinatario di provvedimenti disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio della professione;
 - h) non avere riportato condanne penali che comportino l'impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - i) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

- j) assenza di provvedimenti di destituzione dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare, di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente rendimento, di decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi altra causa ai sensi della normativa vigente;
 - k) assenza di incompatibilità con l'Amministrazione, traente origine dalla pendenza di contenziosi anche stragiudiziali contro la stessa o a favore di controparti dell'Amministrazione;
 - l) di non trovarsi in alcuno dei casi di cui all'articolo 14, comma 9 del disciplinare;
 - m) di non essere incorso nei divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001;
2. I requisiti minimi di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione all'Elenco e devono permanere alla data effettiva di assegnazione dell'incarico sino alla sua conclusione.
 3. Il mancato possesso dei requisiti minimi comporta la non ammissione nell'Elenco CCT, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.
 4. Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. Non è pertanto richiesto al candidato di allegare la documentazione a comprova di quanto dichiarato, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di richiedere tutta la documentazione inerente i requisiti dichiarati e/o di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese e che, in caso di falsa dichiarazione, procederà a denunciare l'accaduto alle competenti autorità, con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti.

16. Requisiti professionali del presidente e dei componenti

1. I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia di rilevanza europea e proporzionati all'incarico da assumere, di:
 - responsabile unico di progetto o di procedimento;
 - commissario di gara o progettista o coordinatore in fase di progettazione;
 - direttore dei lavori;
 - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- collaudatore;
 - presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici;
 - patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, di organismi di diritto pubblico o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice, con competenza nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del CCT e a un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.
3. Il possesso delle competenze professionali è documentato mediante la presentazione del *curriculum vitae* in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle informazioni contenute.

17. Cause di incompatibilità dei membri e del presidente

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 812 del codice di procedura civile, non possono essere nominati membri del CCT esclusivamente coloro che:
- a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 36/2023;
 - b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;

- c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
 - d) abbiano svolto ovvero svolgano l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.
2. L'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse deve permanere nel corso dell'espletamento dell'intero incarico.
 3. Rimane fermo che i componenti del CCT, incluso il presidente, non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito allo stesso contratto, funzioni di arbitro, né rivestire l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in un giudizio avente ad oggetto lo stesso affidamento.
 4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
 5. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001.

18. Scioglimento del CCT e dimissioni dei componenti

1. Il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.
2. Nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la costituzione del CCT, lo stesso è sciolto intervenuta la scadenza concordata tra le parti o in qualsiasi momento, previo accordo tra le parti.
3. Le dimissioni dei componenti del CCT sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 14. Il compenso spettante al sostituto, secondo le modalità di cui all'articolo 19, sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.
4. I componenti del CCT non possono essere revocati successivamente alla costituzione dello stesso.

19. Compenso e modalità di liquidazione

1. I componenti del CCT hanno diritto a un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
2. La parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ovvero:
 - a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:
 - 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 - 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 - 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 - 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
 - 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
 - b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:
 - 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 - 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 - 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 - 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
 - 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.
3. In ogni caso, la parte fissa del compenso spettante ai componenti del CCT non può superare le soglie di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) e b) del dell'Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023.
4. Il compenso complessivo spettante al CCT non può superare il triplo della parte fissa.
5. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo.

6. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023, la determinazione dei compensi è effettuata secondo quanto stabilito dalle linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.
8. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni, il compenso verrà decurtato ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. 120/2022, come segue:
 - a) 1/10 nel caso di ritardo nell'assunzione della determinazione entro il quindicesimo giorno dalla richiesta del RUP;
 - b) 1/5 nel caso di ritardo nell'assunzione della determinazione dal sedicesimo al trentesimo giorno dalla richiesta del RUP;
 - c) 1/3 nel caso di ritardo nell'assunzione della determinazione oltre il trentesimo giorno dalla richiesta del RUP.
9. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023, la liquidazione dei compensi grava in misura pari al 50% su ciascuna parte.
10. Per l'attività del CCT facoltativo di cui all'articolo 3, comma 5, il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante.
11. Il compenso è liquidato unitamente all'atto contenente le determinazioni. I compensi dei membri del CCT sono computati all'interno del quadro economico dell'opera.

TITOLO IV – INSEDIAMENTO E FUNZIONI DEL CCT

20. Insediamento

1. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente, senza la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri dello stesso.
2. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del CCT alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in

merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del CCT valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto:
 - a) sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi;
 - b) se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del CCT assumano natura di lodo contrattuale, precisano i termini e le modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il giorno dal quale decorre il termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo;
 - c) si dà atto dell'assenza di cause di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse.
4. Nel caso di costituzione del CCT facoltativo per lavori di importo inferiore alla soglia europea, le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del d.lgs. 36/2023.

21. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento

1. All'atto della costituzione del CCT, le parti hanno l'onere di fornire allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui la costituzione intervenga quando l'esecuzione è in fase avanzata, al CCT deve essere trasmessa tutta la documentazione che ha già generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunciarsi, incluse le relazioni, ove disponibili, del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore.
2. Al CCT è consentito audire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi e ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti.

22. Riunioni, sopralluoghi, audizioni e contraddittorio

1. I CCT, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, definiscono, ai sensi dell'articolo 20, comma 3:
 - a) la periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi;
 - b) le modalità di svolgimento del contraddittorio.
2. Di ogni riunione del CCT viene redatto apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o, qualora costituita ai sensi dell'articolo 23, della segreteria tecnico amministrativa.

3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del CCT procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il CCT è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.
4. Il CCT informa le parti, il responsabile del progetto e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza. Ove non già informate direttamente dal CCT, il RUP provvede a tenere informate le parti delle attività svolte e a trasmettere gli eventuali atti (verbali di riunione, determine, pareri, richieste, etc.) emessi dallo stesso CCT.
5. Il direttore dei lavori riporta sul giornale dei lavori i dati relativi alla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

23. Segreteria tecnico amministrativa

1. Per lavori di particolare complessità, il CCT si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.
2. Alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.

TITOLO V – DECISIONI DEL CCT - PARERI E DETERMINAZIONI

24. Decisioni del CCT

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del d.lgs. 36/2023.
2. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

3. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte. L'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.
4. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile unico del progetto se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
5. Il CCT può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto nell'adozione delle proprie determinazioni.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, le determinazioni del CCT sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione.
7. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
8. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
9. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio del Consiglio regionale di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

25. Inosservanza delle decisioni

1. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del CCT è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
2. L'osservanza delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

26. Pareri e determinazioni obbligatorie

1. L'acquisizione del parere del CCT è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del d.lgs. 36/2023;
 - b) risoluzione contrattuale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a), su concorde richiesta delle parti, il parere può essere sostituito da una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.
 3. Nei casi di cui al comma 1, lett. b), se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del CCT, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
 4. Nel parere il CCT valuta anche la possibilità di decidere:
 - a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
 - b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
 - d) se proporre all'Amministrazione la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
 5. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il CCT accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 3 e 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217 del d.lgs. 36/2023.

27. Pareri e Determinazioni facoltative

1. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del CCT assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, primo periodo, escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215 del d.lgs. 36/2023.
3. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

28. Valutazione e osservanza della determinazione del CCT

1. Nel caso in cui il CCT abbia emesso una determina con natura di lodo ex art. 808 ter c.p.c. ovvero valutazione positiva del parere facoltativo o della determina non vincolante, il RUP attiva gli Uffici amministrativi competenti, ovvero il competente Ufficio di Direzione Lavori, a seconda che l'atto del CCT tratti aspetti tecnici, legali, amministrativi ovvero la risoluzione di riserve.
2. Nel caso in cui la valutazione del CCT abbia ad oggetto pareri facoltativi o determine non vincolanti, sull'esito della stessa, entro 15 giorni, il RUP informa sia l'Appaltatore che il competente Ufficio di Direzione Lavori.
3. Il responsabile unico del progetto, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, può decidere di acquisire il parere del CCT che sia stato costituito facoltativamente *ante operam*. Il parere è reso nell'esercizio di funzione di assistenza e consulenza per la stazione appaltante, senza vincolare il responsabile unico del progetto nell'adozione dei provvedimenti di competenza. L'acquisizione del suddetto parere non pregiudica il ricorso della stazione appaltante o delle altre parti al parere di precontenzioso ANAC di cui all'art. 220 del d.lgs. 36/2023.

29. Ritardi nelle determinazioni del CCT

1. Il RUP monitora il rispetto dei tempi da parte del CCT nell'adozione delle proprie determinazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023, in caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola

determinazione, i componenti del CCT non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

3. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del CCT.

TITOLO VI – OSSERVATORIO

30. Osservatorio permanente

1. Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito l'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.L. 77/2021.
2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del d.lgs. 36/2023.
3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai CCT è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alla stazione appaltante in base agli articoli 35 e 36 del d.lgs. 36/2023.
4. L'Osservatorio cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di presidente del CCT di cui all'articolo 2, comma 2.

31. Trasmissione dei dati all'Osservatorio

1. I Presidenti dei CCT provvedono a trasmettere all'Osservatorio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dallo stesso, al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività dei CCT.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

32. Trattamento dei dati personali

1. Il consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

2. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'approvazione, gestione o scelta dei componenti del CCT saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla Protezione dei dati Personali, così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 - realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
 - realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 - inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale della Calabria. L'indirizzo pec del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è: rpd@pec.consrc.it.

33. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e alle normative vigenti.